

Favoreggiamento al convivente: “non è punibile”

Pubblicato: Lunedì 30 Giugno 2008

Sentenza innovativa quella pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Busto Arsizio Maria Greca Zoncu in materia di coppie di fatto. Si è infatti equiparata la coppia stabilmente convivente e con figli ad una coppia "regolarmente" sposata, decidendo per la **non punibilità** di una donna che aveva compiuto atto di **favoreggiamento nei confronti del convivente**, coinvolto in una vicenda di **ricettazione di automezzi pesanti**, scoperta grazie, fra l'altro, all'efficace antifurto satellitare di uno dei camion rubati, poi rintracciato in un capannone nei pressi di Busto Arsizio. L'uomo **aveva patteggiato tre anni e quattro mesi**; la sua compagna aveva cercato di aiutarlo a eliminare prove del reato, ma era finita a sua volta sotto accusa. Doveva rispondere di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) , reato che consiste nel nell'"aiutare qualcuno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato". L'accusa è stata però derubricata a favoreggiamento **personale** (art. 378 c.p.). E qui si trova un importante aspetto. Come spiega l'avvocato Alberto Arrigoni, legale della donna, a differenza del favoreggiamento reale, quello personale prevede (art. 384 c.p.) una cosiddetta **scriminante a favore del coniuge o di parenti stretti**, non punibili in questo caso per aver aiutato sia pur illecitamente un congiunto.

«La giurisprudenza è tuttora a larga maggioranza **contro** questa interpretazione» osserva il legale, ma sulla base di una isolata sentenza di Cassazione favorevole, di un quadro sociale che vede la convivenza senza vincolo matrimoniale sempre più diffusa e di una specifica situazione familiare che vedeva la donna convivente in modo stabile e con figli con l'uomo per cui si era adoperata, la giudice ha ritenuto di poter estendere la citata scriminante al caso di convivenza. L'accusa non dovrebbe presentare ricorso.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it